



Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1228]** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1229]** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1230]** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1231]** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1232]** 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1233]** 9
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]** 10
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1235]** 12

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1236]	13
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1237]	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1238]	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1239]	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1240]	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1241]	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1242]	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1243]	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1244]	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1245]	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1246]	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1247]	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1248]	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1249]	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1251]	34

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1252]	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1253]	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1254]	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2015/1255]	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 188/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2015/1256]	40
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/1257]	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/1258]	42
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/1259]	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2015/1260]	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/1261]	46
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1262]	48
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1263]	49
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1264]	50
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1265]	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1266]	52
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1267]	53
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1268]	54
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2014, del 25 settembre 2014, che modifica il protocollo 26 (sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2015/1269]	55

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2014, del 25 settembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1270]	56
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1271]	57
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1272]	64
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1273]	73
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1274]	87
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 207/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1275]	92
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2014, del 30 settembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1276]	96

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1228]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/686/UE della Commissione, del 25 novembre 2013, che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1, al punto 5a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 4a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0022:** Decisione di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45).»;

- 2) al secondo trattino (Decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «*Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:*» è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0686:** Decisione di esecuzione 2013/686/UE della Commissione, del 25 novembre 2013 (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 50).»

⁽¹⁾ GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 316 del 27.11.2013, pag. 50.

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2014/22/UE e della decisione di esecuzione 2013/686/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 161/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1229]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione ⁽²⁾, del 28 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca ⁽⁴⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 R 0630**: Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).»
2. Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto quanto segue:
«I. nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, è aggiunto quanto segue:
“— Norvegia.”»
3. Il testo dei punti 27 (Regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione) e 58 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione) della parte 7.2 è soppresso.

⁽¹⁾ GUL 179 del 29.6.2013, pag. 60.⁽²⁾ GUL 179 del 29.6.2013, pag. 84.⁽³⁾ GUL 94 dell'1.4.2006, pag. 28.⁽⁴⁾ GUL 78 del 17.3.2012, pag. 13.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 630/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 162/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1230]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in una regione dell'Italia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE, riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) alcune regioni dell'Italia e della Spagna, e gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale l'Ungheria è ufficialmente indenne da tubercolosi, la Romania e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da brucellosi e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. al punto 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0091**: Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12).»

2. Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32014 D 0091**: Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12),— **32014 D 0177**: Decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 45).»⁽¹⁾ GU L 46 del 18.2.2014, pag. 10.⁽²⁾ GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12.⁽³⁾ GU L 95 del 29.3.2014, pag. 45.

3. Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0090**: Decisione di esecuzione 2014/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/90/UE, 2014/91/UE e 2014/177/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 163/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1231]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di taluni animali acquatici ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0025**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014 (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5).»*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 9 del 14.1.2014, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 164/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1232]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/12/UE della Commissione, del 14 gennaio 2014, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell'Irlanda, della Finlandia, della Svezia e del Regno Unito ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 94 (Decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0012**: Decisione di esecuzione 2014/12/UE della Commissione, del 14 gennaio 2014 (GU L 11 del 16.1.2014, pag. 6).»*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2014/12/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 11 del 16.1.2014, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 165/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1233]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/417/UE della Commissione, del 31 luglio 2013, che modifica l'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l'aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6a (Direttiva 2002/99/CE del Consiglio) della parte 5.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0417**: Decisione di esecuzione 2013/417/UE della Commissione, del 31 luglio 2013 (GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/417/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 206 del 2.8.2013, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 166/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/652/UE abroga la decisione 2007/407/CE della Commissione ⁽²⁾, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 8b (Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è inserito il seguente punto:
«8c. **32013 D 0652**: Decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26).»
2. Il testo del punto 48 (Decisione 2007/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è soppresso.

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2013/652/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26.⁽²⁾ GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 167/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1235]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 58 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

- «59. **32013 D 0503**: Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).»

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2013/503/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 273 del 15.10.2013, pag. 38.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 168/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1236]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 e *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 103 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:

- «104. **32014 R 0302:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 4).
105. **32014 R 0304:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 e *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8).
106. **32014 R 0305:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12).»

⁽¹⁾ GU L 90 del 26.3.2014, pag. 4.⁽²⁾ GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8.⁽³⁾ GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 302/2014, (UE) n. 304/2014 e (UE) n. 305/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 169/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1237]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 8-idrossichinolina, ciproconazolo, ciprodinil, fluopyram, nicotina, pendimethalin, penthiopyrad e trifloxystrobin in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 1004**: Regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 10).»*Articolo 2*

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 1004**: Regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 10).»*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) n. 1004/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 279 del 19.10.2013, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 170/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1238]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, butralin, clorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pirimetanil e trinexapac in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0087**: Regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 35 del 5.2.2014, pag. 1).»*Articolo 2*

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0087**: Regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 35 del 5.2.2014, pag. 1).»*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) n. 87/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 35 del 5.2.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 171/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1239]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 214/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0214**: Regolamento (UE) n. 214/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 3).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 214/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 69 dell'8.3.2014, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 172/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1240]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0044**: Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014 (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 20).»*Articolo 2*I testi della direttiva 2014/44/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 82 del 20.3.2014, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 173/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1241]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0043**: Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014 (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 12).»*Articolo 2*I testi della direttiva 2014/43/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 82 del 20.3.2014, pag. 12.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 174/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1242]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive del Consiglio 76/117/CEE ⁽¹⁾, 79/196/CEE ⁽²⁾ e 82/130/CEE ⁽³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate dalla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE. I riferimenti alle direttive 76/117/CEE, 79/196/CEE e 82/130/CEE dovrebbero pertanto essere soppressi dall'accordo SEE.
- (2) La direttiva 94/26/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) Per comodità, gli atti elencati al capitolo X dell'allegato II sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo X dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 2 (direttiva 76/117/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 79/196/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 82/130/CEE del Consiglio) e 7b (direttiva 94/26/CE del Consiglio) è soppresso.
2. I punti da 8 (soppresso) a 25 (soppresso) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati punti da 1 a 18.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1976, pag. 45.⁽²⁾ GUL 43 del 20.2.1979, pag. 20.⁽³⁾ GUL 59 del 2.3.1982, pag. 10.⁽⁴⁾ GUL 100 del 19.4.1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GUL 157 del 24.6.1994, pag. 33.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 175/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1243]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 155/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0119**: Regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014 (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 44).»
2. Dopo il punto 80 [regolamento (UE) n. 1066/2013 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:
 - «81. **32014 R 0155**: Regolamento (UE) n. 155/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 11).
 82. **32014 R 0175**: Regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 7).»

⁽¹⁾ GUL 39 dell'8.2.2014, pag. 44.⁽²⁾ GUL 50 del 20.2.2014, pag. 11.⁽³⁾ GUL 56 del 26.2.2014, pag. 7.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 119/2014, (UE) n. 155/2014 e (UE) n. 175/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 176/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1244]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzzp [regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0040**: Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014 (GU L 14 del 18.1.2014, pag. 8).»

2. dopo il punto 82 [regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«83. **32013 R 0907**: Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni) (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 7).84. **32013 R 1321**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54).85. **32014 R 0040**: Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 14 del 18.1.2014, pag. 8).»⁽¹⁾ GU L 251 del 21.9.2013, pag. 7.⁽²⁾ GU L 14 del 18.1.2014, pag. 8.⁽³⁾ GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 907/2013 e (UE) n. 40/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 177/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1245]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 19/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza cloroformio, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014, che modifica, per quanto attiene alla sostanza butafosfan, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattati:

- «— **32014 R 0019**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 19/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014 (GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 18),
- **32014 R 0020**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014 (GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 20).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 19/2014 e (UE) n. 20/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 8 dell'11.1.2014, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 8 dell'11.1.2014, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 178/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1246]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 272/2014 della Commissione, del 17 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15 h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0272**: Regolamento (UE) n. 272/2014 della Commissione, del 17 marzo 2014 (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 37).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 272/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 79 del 18.3.2014, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 179/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1247]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE, dopo il punto 15zn (Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«15zna. **32012 L 0025**: Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (GU L 275 del 10.10.2012, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva di esecuzione si intendono adattate come segue:

La presente direttiva di esecuzione non si applica al Liechtenstein, ad eccezione dell'articolo 7.»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2012/25/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 275 del 10.10.2012, pag. 27.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 180/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1248]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché la decisione 2000/180/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta, il riferimento a tale decisione dovrebbe essere soppresso dall'accordo SEE.
- (2) Per comodità, gli atti elencati al capitolo XV dell'allegato II sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 12 j (Decisione 2000/180/CE della Commissione) è soppresso.
2. I punti da 13 (soppresso) a 26 (Raccomandazione della Commissione dell'11 aprile 2006) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati punti da 1 a 14.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 57 del 2.3.2000, pag. 34.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 181/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1249]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 72.⁽²⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 74.⁽³⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 76.⁽⁴⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 78.⁽⁵⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 80.⁽⁶⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 82.⁽⁷⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 84.⁽⁸⁾ GUL 148 del 20.5.2014, pag. 86.

(9) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 L 0069**: Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 72),
- **32014 L 0070**: Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 74),
- **32014 L 0071**: Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 76),
- **32014 L 0072**: Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 78),
- **32014 L 0073**: Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80),
- **32014 L 0074**: Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 82),
- **32014 L 0075**: Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 84),
- **32014 L 0076**: Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 86).»

Articolo 2

I testi delle direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE e 2014/76/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 182/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0301**: Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 301/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 90 del 26.3.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 183/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1251]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 260/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza (Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0260**: Regolamento (UE) n. 260/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 81 del 19.3.2014, pag. 1).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 260/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 81 del 19.3.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 184/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1252]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0358**: Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 358/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 107 del 10.4.2014, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 185/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1253]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/18/UE della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 q (Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0018:** Direttiva 2014/18/UE della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 20).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/18/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 40 dell'11.2.2014, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 186/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1254]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 L 0046**: Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012 (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 80).»*Articolo 2*I testi della direttiva 2012/46/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 353 del 21.12.2012, pag. 80.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 187/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2015/1255]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 30 (Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32008 R 0106:** Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1), modificato da:

— **32013 R 0174:** Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013 (GU L 63 del 6.3.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) tutti i riferimenti all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio comprendono un riferimento allo scambio di lettere tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti ("USEPA") e il ministero norvegese del petrolio e dell'energia, il ministero islandese dell'industria e dell'innovazione e l'Ufficio degli affari economici del Liechtenstein, fatta eccezione per l'articolo 11 in cui rimane il riferimento all'USEPA;
- b) all'articolo 4, paragrafo 5, le parole "l'Unione e i paesi terzi" vanno lette "l'Unione o gli Stati EFTA, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra.". Le parole "sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri" vanno lette "sottoposti a prova dalla Commissione, dagli Stati membri o dagli Stati EFTA, nell'ambito delle rispettive competenze,";
- c) all'articolo 12, paragrafo 3, prima frase, la parola "La Commissione assicura" va letta "Gli Stati EFTA e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano";
- d) L'articolo 13 non si applica.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 174/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GUL 63 del 6.3.2013, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 188/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2015/1256]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12 (Direttiva 98/49/CE del Consiglio) dell'allegato VI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

- «13. **32014 L 0050**: Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2014/50/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 128 del 30.4.2014, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 189/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/1257]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/662/UE della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all'elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1b (Decisione 2009/767/CE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0662**: Decisione di esecuzione 2013/662/UE della Commissione, del 14 ottobre 2013 (GU L 306 del 16.11.2013, pag. 21).»*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2013/662/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 306 del 16.11.2013, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 190/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/1258]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/752/UE abroga la decisione 2005/928/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 5cz (Decisione 2006/771/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 D 0752**: Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013 (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17).»;
- 2) il testo del punto 5ct (Decisione 2005/928/CE della Commissione) è soppresso.

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2013/752/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 334 del 13.12.2013, pag. 17.⁽²⁾ GUL 344 del 27.12.2005, pag. 47.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 191/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/1259]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5czd (Decisione 2008/411/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32014 D 0276**: Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 18).»

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2014/276/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 139 del 14.5.2014, pag. 18.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 192/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2015/1260]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.
- (2) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi istituito dalla decisione C(2014)462, e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 q (Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«5r. **C(2014)462**: Decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

all'articolo 4, paragrafo 1, le parole “e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo la parola “Commissione”.

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, ad eccezione del diritto di voto.»

Articolo 2

Dopo il punto 38 del protocollo 37 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«39. Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (Decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi).»

*Articolo 3*I testi della decisione C(2014)462 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 193/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/1261]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0070**: Regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25).»
2. Al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0071**: Regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27).»
3. Al punto 66p (Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0069**: Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) n. 69/2014, (UE) n. 70/2014 e (UE) n. 71/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12.⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25.⁽³⁾ GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 194/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1262]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13ca (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 L 0039**: Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).»
2. Al punto 13cad (Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
— **32013 L 0039**: Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/39/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 226 del 24.8.2013, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 195/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1263]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 102 del 5.4.2014, pag. 22.
- (2) La decisione 2013/480/UE abroga la decisione 2008/915/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 13cab (Decisione 2008/915/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32013 D 0480**: Decisione 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE (GU L 266 dell'8.10.2013, pag. 1), rettificata dalla GU L 102 del 5.4.2014, pag. 22.»

*Articolo 2*I testi della decisione 2013/480/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 266 dell'8.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 332 del 10.12.2008, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 196/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1264]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21a (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0176**: Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 176/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 56 del 26.2.2014, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 197/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1265]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/166/UE della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ap (Decisione 2005/381/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0166**: Decisione di esecuzione 2014/166/UE della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 45).»*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2014/166/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 89 del 25.3.2014, pag. 45.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 198/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1266]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z4 (Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18z5. **32014 R 0205**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 65 del 5.3.2014, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 199/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1267]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 601/2006 recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19sa [Regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 R 0228**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 16).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 200/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1268]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽¹⁾ è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 58/2014 dell'8 aprile 2014 ⁽²⁾.
- (2) Il termine del 17 ottobre 2013 per la presentazione di una richiesta di deroga debitamente motivata all'autorità di sorveglianza competente, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 549/2013, dovrebbe pertanto essere adeguato per consentire agli Stati EFTA di chiedere deroghe a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 19z (Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1. Gli adeguamenti b) e c) sono rinumerati come adattamenti c) e d).
2. È inserito il seguente adattamento:

«b) All'articolo 6, paragrafo 3, le parole “17 ottobre 2013” sono sostituite da “3 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 200/2014 del 25 settembre 2014” per quanto riguarda gli Stati EFTA.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 256 del 28.8.2014, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 201/2014****del 25 settembre 2014****che modifica il protocollo 26 (sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2015/1269]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 26 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 (Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione) dell'articolo 2 del protocollo 26 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0372**: Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 372/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 734/2013 del Consiglio nell'accordo SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 109 del 12.4.2014, pag. 14.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 202/2014****del 25 settembre 2014****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1270]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la raccomandazione 2012/C 398/01 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 H 1222(01)**: Raccomandazione 2012/C 398/01 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).»*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 203/2014****del 30 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1271]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽³⁾ GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 187.⁽⁴⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 67.⁽⁶⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 127.⁽⁷⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 176.⁽⁸⁾ GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26.⁽⁹⁾ GUL 93 del 3.4.2013, pag. 1.

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE ⁽²⁾ e 91/414/CEE ⁽³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (12) Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (14) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 12zzp (Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione) è inserito il seguente testo:

- «13. **32009 R 1107**: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Gli Stati EFTA sono liberi di limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o delle misure transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

b) Gli Stati EFTA, ad eccezione del Liechtenstein, possono essere "Stato membro relatore" e "correlatore".

c) All'articolo 18 è aggiunto quanto segue:

"L'assegnazione della valutazione delle sostanze attive a uno Stato EFTA a norma dell'articolo 18, lettera f), è subordinata al consenso di tale Stato."

d) All'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 42, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Per gli Stati EFTA, il termine di 120 giorni decorre non prima della data in cui l'atto di approvazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario è integrato nel presente accordo."

e) All'articolo 47, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

"Per gli Stati EFTA, il termine di 120 giorni decorre non prima della data in cui l'atto di approvazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario a basso rischio è integrato nel presente accordo."

⁽¹⁾ GUL 93 del 3.4.2013, pag. 85.

⁽²⁾ GUL 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽³⁾ GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1.

f) All'articolo 48 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA possono limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti organismi geneticamente modificati qualora siano state adottate misure volte a limitare o a vietare tali organismi a norma dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, come adattata dal presente accordo.”

g) L'articolo 49 non si applica al Liechtenstein.

h) All'articolo 80, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“I prodotti fitosanitari autorizzati in conformità delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'autorizzazione possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a quando il prodotto fitosanitario non sia stato oggetto di una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) n. 1107/2009.”

i) Nell'allegato I, a “Zona A — Nord” è aggiunto quanto segue:

“Islanda, Norvegia”

j) Nell'allegato I, a “Zona B — Centro” è aggiunto quanto segue:

“Liechtenstein”.

13a. **32011 R 0540:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1), rettificato dalla GU L 26 dell'11.6.2011, pag. 38, modificato da:

— **32011 R 0541:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011 (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati EFTA sono liberi di limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o delle misure transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

13b. **32011 R 0544:** Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.1.2011, pag. 1).

13c. **32011 R 0545:** Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.1.2011, pag. 67).

13d. **32011 R 0546:** Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).

13e. **32011 R 0547:** Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 1” è aggiunto quanto segue:

“IS: Eitrad í snertingu við augu.

NO: Giftig ved øyekontakt.”

- b) al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo "RSh 2" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Getur valdið ljósnæmingu.
NO: Kan gi overfølsomhet for sollys/UV-stråling."
- c) al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo "RSh 3" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Efnid brennir húð og augu í snertingu við gufu og veldur kali í snertingu við vökva.
NO: Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskaade."
- d) Nell'elenco che figura al punto 1 dell'allegato III è aggiunto quanto segue:
- "IS: Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. (Hreinsið ekki búnað nálægt yfirborðsvatni/Koma skal í veg fyrir að mengun verði með afrennsli frá bæjarhlöðum og vegum.)
NO: Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier)."
- e) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "Disposizioni particolari" "SPo 1" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Ef efnid kemst í snertingu við húð skal fyrst hreinsa það af með þurrum klút og skola síðan húðina með miklu vatni.
NO: Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann."
- f) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "Disposizioni particolari" "SPo 2" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Þvoiid allan hlífðarfatnað að lokinni notkun.
NO: Vask alt personlig verneutstyr etter bruk."
- g) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "Disposizioni particolari" "SPo 3" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Forðist innöndun reyks eftir að kveikt hefur verið í efninu og yfirgefið þegar í stað svæðið sem er til meðhöndlunar.
NO: Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig."
- h) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "Disposizioni particolari" "SPo 4" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Opna skal ílátið utanhús og við þurr skilyrði.
NO: Beholderen skal åpnes utendørs og under tørre forhold."
- i) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "Disposizioni particolari" "SPo 5" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Loftræsta skal úðuð svæði/gróðurhús (vandlega/eða í tilgreindan tíma/þar til údinn hefur þornað) áður en farið er þangað inn aftur.
NO: De behandlede områder/veksthus ventileres (grundig/eller angivelse av tid/inntil produktet har tørket) før man oppholder seg der igjen."
- j) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 1" è aggiunto quanto segue:
- "IS: Til að vernda grunnvatn/jarðvegslífverur skal ekki nota þetta eða annað efni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) lengur eða oftar en (tilgreinið hversu lengi eða oft má nota efnið).

NO: For å beskytte (grunnvannet/jordlevende organismer) må dette produktet eller andre produkter som inneholder (angi navnet på virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (angi tidsperiode eller antall behandlinger).”

- k) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 2” è aggiunto quanto segue:

“IS: Til að vernda grunnvatn/vatnalífverur skal ekki nota þetta efni (á tilgreinda jarðvegsgerð eða við tilgreindar aðstæður).

NO: For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).”

- l) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 3” è aggiunto quanto segue:

“IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps/liðdýr utan markhóps/skordýr má ekki nota efnið nær óræktuðu landi/yfirborðsvatni en (tilgreind breidd svæðis sem er óheimilt að úða).

NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon).”

- m) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 4” è aggiunto quanto segue:

“IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps má ekki nota efnið á malbikað, steinsteypt, hellulagðt eða malarborið yfirborð eða vegi (járnbrautarspor) eða önnur svæði þar sem hætt er við afrennsli út í umhverfið.

NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter) må dette produktet ikke brukes på harde overflater som asfalterte, betong- brostein- eller gruslagte områder og veier/jernbane, eller på andre områder med stor risiko for avrenning.”

- n) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 5” è aggiunto quanto segue:

“IS: Til að vernda fugla/villt spendýr verður að gæta þess vandlega að efnið sé algerlega hulið jarðvegi; gætið þess sérstaklega að efnið sé hulið í endum raða.

NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal produktet innblandes i jorden. Sørg også for at produktet er helt innblandet i enden av radene.”

- o) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 6” è aggiunto quanto segue:

“IS: Hreinsid upp allt efni, sem hefur farið til spillis, til að vernda fugla/villt spendýr.

NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.”

- p) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 7” è aggiunto quanto segue:

“IS: Óheimilt er að nota efnið á varptíma fugla.

NO: Må ikke brukes i fuglenes hekketid.”

- q) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 8” è aggiunto quanto segue:

“IS: Hættulegt frævandi skordýrum/Til að vernda býflugur og önnur frævandi skordýr er óheimilt að nota efnið á blómstrandi nytjaplöntur/Óheimilt er að nota efnið þar sem býflugur eru í fæðuleit/Fjarlægð býkúpur meðan meðhöndlun með efninu fer fram eða hyljið þær á meðan og í (tilgreinið tíma) að lokinni meðhöndlun/Óheimilt er að nota efnið ef blómstrandi illgresi er til staðar/Eyða skal illgresi áður en það blómgast/Óheimilt er að nota efnið fyrir (tilgreinið tíma).

NO: Farlig for bier./For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produkt ikke brukes mens kulturen blomstrer./Må ikke brukes der biene søker næring./Dekk til eller flytt bikuber i behandlingsperioden og i (nevnt antall timer/dager) etter behandlingen./Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress./Fjern ugresset før det blomstrer./Må ikke brukes før (tidspunkt).”

- r) Nell'elenco che figura al punto 2.3 dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

“IS: Til að koma í veg fyrir þolmyndun skal ekki nota þetta eða annað varnarefni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) oftár eða lengur en (tilgreinið hversu oft eða lengi má nota efnið).”

NO: For å unngå utvikling av resistens må dette produkt eller andre produkter som inneholder (angi virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (i tidsperioden eller antall ganger).”

- s) Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPr 1” è aggiunto quanto segue:

“IS: Beitu skal komið fyrir þannig að ekki sé hættá á að önnur dýr komist í hana. Festa skal beituna tryggilega þannig að nagdýr geti ekki dregið hana í burtu.”

NO: Produktet skal plasseres på en slik måte at risikoen for at andre dyr kan innta produktet minimeres. Pass på at produkt i blokkform ikke kan flyttes vekk av de gnagere som skal bekjempes.”

- t) Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPr 2” è aggiunto quanto segue:

“IS: Auðkennið svæðið, sem meðhöndla á, meðan á meðhöndlun stendur. Varað skal við hættunni á að verða fyrir eitrun (beinni eða óbeinni) af völdum storkuvarans og tilgreina skal móteitrið við honum.”

NO: Det behandlede området skal merkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved inntak av antikoaguleringsmidler, samt motgift, skal angis på oppslag.”

- u) Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPr 3” è aggiunto quanto segue:

“IS: Hræ nagdýra skulu fjarlægð daglega af meðhöndlaða svæðinu meðan meðhöndlun stendur yfir. Ekki má setja hræin í opin sorphlát.”

NO: Døde gnagere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Døde gnagere må ikke plasseres i åpne avfallsbeholdere.”

- 13f. **32012 R 0844:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).»

2. Il testo del punto 13b (Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32013 R 0283:** Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).»

3. Il testo del punto 13c (Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32013 R 0284:** Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).»

Articolo 2

Il testo dei punti 6 (Direttiva 79/117/CEE del Consiglio) e 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011, e (UE) n. 541/2011, dei regolamenti (UE) n. 544/2011, (UE) n. 545/2011, (UE) n. 546/2011, (UE) n. 547/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, dei regolamenti (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Per il Liechtenstein, la presente decisione del Comitato misto entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e l'Austria relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti conformemente al regolamento (UE) n. 1107/2009.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 204/2014****del 30 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1272]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva fluossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 189.⁽²⁾ GUL 190 del 21.7.2011, pag. 28.⁽³⁾ GUL 190 del 21.7.2011, pag. 33.⁽⁴⁾ GUL 190 del 21.7.2011, pag. 38.⁽⁵⁾ GUL 190 del 21.7.2011, pag. 43.⁽⁶⁾ GUL 190 del 21.7.2011, pag. 50.⁽⁷⁾ GUL 195 del 27.7.2011, pag. 37.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁷⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁸⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 196 del 28.7.2011, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 203 del 6.8.2011, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 203 del 6.8.2011, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 203 del 6.8.2011, pag. 21.

⁽⁵⁾ GUL 205 del 10.8.2011, pag. 3.

⁽⁶⁾ GUL 205 del 10.8.2011, pag. 9.

⁽⁷⁾ GUL 205 del 10.8.2011, pag. 22.

⁽⁸⁾ GUL 206 dell'11.8.2011, pag. 39.

⁽⁹⁾ GUL 206 dell'11.8.2011, pag. 44.

- (17) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (18) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (19) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (20) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (21) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (22) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (23) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (24) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁸⁾.
- (25) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 207 del 12.8.2011, pag. 7.

⁽²⁾ GUL 209 del 17.8.2011, pag. 18.

⁽³⁾ GUL 246 del 23.9.2011, pag. 13.

⁽⁴⁾ GUL 246 del 23.9.2011, pag. 16.

⁽⁵⁾ GUL 255 dell'1.10.2011, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 263 del 7.10.2011, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 270 del 15.10.2011, pag. 20.

⁽⁸⁾ GUL 275 del 20.10.2011, pag. 23.

⁽⁹⁾ GUL 279 del 26.10.2011, pag. 1.

- (26) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive dicamba, difenoconazolo e imazaquin ⁽¹⁾.
- (27) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾.
- (28) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (29) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva a sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (30) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (31) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE ⁽⁶⁾.
- (32) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio ⁽⁷⁾.
- (33) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (34) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodossulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazono, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide ⁽⁹⁾.
- (35) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 285 dell'1.11.2011, pag. 10.

⁽²⁾ GUL 289 dell'8.11.2011, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 292 del 10.11.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 293 dell'11.11.2011, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 341 del 22.12.2011, pag. 45.

⁽⁶⁾ GUL 343 del 23.12.2011, pag. 26.

⁽⁷⁾ GUL 218 del 15.8.2012, pag. 3.

⁽⁸⁾ GUL 219 del 17.8.2012, pag. 15.

⁽⁹⁾ GUL 250 del 15.9.2012, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

- «— **32011 R 0542**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011 (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 189).
- **32011 R 0702**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 28).
- **32011 R 0703**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 33).
- **32011 R 0704**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 38).
- **32011 R 0705**: Regolamento (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 43).
- **32011 R 0706**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 50).
- **32011 R 0736**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011 (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 37).
- **32011 R 0740**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011 (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 6).
- **32011 R 0786**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 11).
- **32011 R 0787**: Regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 16).
- **32011 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 21).
- **32011 R 0797**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011 (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 3).
- **32011 R 0798**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011 (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 9).
- **32011 R 0800**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011 (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 22).
- **32011 R 0806**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011 (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 39).
- **32011 R 0807**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011 (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 44).
- **32011 R 0810**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011 (GU L 207 del 12.8.2011, pag. 7).
- **32011 R 0820**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011 (GU L 209 del 17.8.2011, pag. 18).
- **32011 R 0974**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011 (GU L 255 dell'1.10.2011, pag. 1).

- **32011 R 0993**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011 (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1).
 - **32011 R 1022**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011 (GU L 270 del 15.10.2011, pag. 20).
 - **32011 R 1100**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011 (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 10).
 - **32011 R 1134**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011 (GU L 292 del 10.11.2011, pag. 1).
 - **32011 R 1143**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 26).
 - **32012 R 0735**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012 (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 3).
 - **32012 R 0746**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 (GU L 219 del 17.8.2012, pag. 15).»
2. Dopo il punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è inserito il seguente punto:
- «13aa. **32012 R 0823**: Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-cliflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodossulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesossulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).»
3. Dopo il punto 13f (Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «13 g. **32011 R 0702**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 28).
- 13 h. **32011 R 0703**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 33).
- 13i. **32011 R 0704**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 38).
- 13 j. **32011 R 0705**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 43).
- 13k. **32011 R 0706**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva profoxydim, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 50).

- 13 l. **32011 R 0736**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 37).
- 13 m. **32011 R 0740**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 6).
- 13 n. **32011 R 0786**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 11).
- 13 o. **32011 R 0787**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 16).
- 13 p. **32011 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 21).
- 13 q. **32011 R 0797**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 3).
- 13 r. **32011 R 0798**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 9).
- 13 s. **32011 R 0800**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 22).
- 13 t. **32011 R 0806**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 39).
- 13 u. **32011 R 0807**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 44).
- 13 v. **32011 R 0810**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 207 del 12.8.2011, pag. 7).

- 13w. **32011 R 0820:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 209 del 17.8.2011, pag. 18).
- 13x. **32011 R 0942:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).
- 13y. **32011 R 0943:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).
- 13z. **32011 R 0974:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrintrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 255 dell'1.10.2011, pag. 1).
- 13za. **32011 R 0993:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1).
- 13zb. **32011 R 1022:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 270 del 15.10.2011, pag. 20).
- 13zc. **32011 R 1045:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).
- 13zd. **32011 R 1078:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).
- 13ze. **32011 R 1127:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell'8.11.2011, pag. 26).
- 13zf. **32011 R 1134:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 292 del 10.11.2011, pag. 1).
- 13zg. **32011 R 1143:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva a sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 26).

- 13zh. **32011 R 1372**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).
- 13zi. **32011 R 1381**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropirina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).
- 13zj. **32012 R 0746**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 219 del 17.8.2012, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 542/2011, (UE) n. 702/2011, (UE) n. 703/2011, (UE) n. 704/2011, (UE) n. 705/2011, (UE) n. 706/2011, (UE) n. 736/2011, (UE) n. 740/2011, (UE) n. 786/2011, (UE) n. 787/2011, (UE) n. 788/2011, (UE) n. 797/2011, (UE) n. 798/2011, (UE) n. 800/2011, (UE) n. 806/2011, (UE) n. 807/2011, (UE) n. 810/2011, (UE) n. 820/2011, (UE) n. 942/2011, (UE) n. 943/2011, (UE) n. 974/2011, (UE) n. 993/2011, (UE) n. 1022/2011, (UE) n. 1045/2011, (UE) n. 1078/2011, (UE) n. 1100/2011, (UE) n. 1127/2011, (UE) n. 1134/2011, (UE) n. 1143/2011, (UE) n. 1372/2011, (UE) n. 1381/2011, (UE) n. 735/2012, (UE) n. 746/2012 e del regolamento (UE) n. 823/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 205/2014****del 30 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1273]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione, del 1° febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva metazaclor ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusaluron ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilamina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 30 del 2.2.2012, pag. 8.⁽²⁾ GUL 41 del 15.2.2012, pag. 12.⁽³⁾ GUL 95 del 31.3.2012, pag. 7.⁽⁴⁾ GUL 114 del 26.4.2012, pag. 1.⁽⁵⁾ GUL 116 del 28.4.2012, pag. 19.⁽⁶⁾ GUL 169 del 29.6.2012, pag. 46.⁽⁷⁾ GUL 171 del 30.6.2012, pag. 2.⁽⁸⁾ GUL 173 del 3.7.2012, pag. 3.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea ⁽³⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde ⁽⁴⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di talolio ⁽⁵⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxidim, thiacloprid, tiram e ziram ⁽⁸⁾.
- (17) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva *virus del mosaico giallo dello zucchini* a debole virulenza in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (18) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GUL 175 del 5.7.2012, pag. 7.

⁽²⁾ GUL 176 del 6.7.2012, pag. 46.

⁽³⁾ GUL 176 del 6.7.2012, pag. 54.

⁽⁴⁾ GUL 177 del 7.7.2012, pag. 19.

⁽⁵⁾ GUL 186 del 14.7.2012, pag. 20.

⁽⁶⁾ GUL 308 dell'8.11.2012, pag. 15.

⁽⁷⁾ GUL 310 del 9.11.2012, pag. 24.

⁽⁸⁾ GUL 342 del 14.12.2012, pag. 27.

⁽⁹⁾ GUL 350 del 20.12.2012, pag. 55.

⁽¹⁰⁾ GUL 350 del 20.12.2012, pag. 59.

- (19) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾.
- (20) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (21) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione, del 27 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio ⁽³⁾.
- (22) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (23) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametotradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾, come rettificato da GU L 235 del 4.9.2013, pag. 12.
- (24) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'ampliamento degli usi approvati per la sostanza attiva fluazifop-P ⁽⁶⁾.
- (25) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (26) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (27) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva halosulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (28) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 366/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Bacillus firmus* I-1582, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 9.3.2013, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 111 del 23.4.2013, pag. 30.

- (29) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (30) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (31) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, recante approvazione della sostanza attiva *Candida oleophila* di ceppo O in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (32) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, che approva la sostanza attiva spiromesifen, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (33) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (34) Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron ⁽⁶⁾.
- (35) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che approva la sostanza attiva eugenolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (36) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che approva la sostanza attiva timolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (37) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 33.

⁽²⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 36.

⁽³⁾ GUL 112 del 24.4.2013, pag. 10.

⁽⁴⁾ GUL 112 del 24.4.2013, pag. 15.

⁽⁵⁾ GUL 113 del 25.4.2013, pag. 5.

⁽⁶⁾ GUL 159 dell'11.6.2013, pag. 9.

⁽⁷⁾ GUL 163 del 15.6.2013, pag. 17.

⁽⁸⁾ GUL 167 del 19.6.2013, pag. 33.

⁽⁹⁾ GUL 168 del 20.6.2013, pag. 18.

- (38) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram ⁽¹⁾.
- (39) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (40) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (41) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva sedaxane a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁴⁾.
- (42) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (43) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (44) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (45) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fosfonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁸⁾.
- (46) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁹⁾.
- (47) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GUL 213 dell'8.8.2013, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 214 del 9.8.2013, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 225 del 23.8.2013, pag. 13.

⁽⁴⁾ GUL 232 del 30.8.2013, pag. 13.

⁽⁵⁾ GUL 232 del 30.8.2013, pag. 18.

⁽⁶⁾ GUL 232 del 30.8.2013, pag. 23.

⁽⁷⁾ GUL 232 del 30.8.2013, pag. 29.

⁽⁸⁾ GUL 233 del 31.8.2013, pag. 3.

⁽⁹⁾ GUL 233 del 31.8.2013, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GUL 283 del 25.10.2013, pag. 17.

- (48) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide ⁽¹⁾.
- (49) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1175/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva benalaxyl-M a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (50) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1176/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva pyroxulam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (51) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1177/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva spirotramat in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (52) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (53) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva tembotrione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 540/2011 ⁽⁶⁾.
- (54) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva sodio argento tiosolfato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (55) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che approva la sostanza attiva chlorantraniliprole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (56) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/480/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* ⁽⁹⁾.
- (57) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/677/UE della Commissione, del 30 ottobre 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ametotradin (inizialmente con il codice di sviluppo BAS 650 F nella domanda) e fosfonato di sodio ⁽¹⁰⁾.
- (58) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

(1) GUL 302 del 13.11.2013, pag. 34.

(2) GUL 312 del 21.11.2013, pag. 18.

(3) GUL 312 del 21.11.2013, pag. 23.

(4) GUL 312 del 21.11.2013, pag. 28.

(5) GUL 313 del 22.11.2013, pag. 42.

(6) GUL 314 del 23.11.2013, pag. 6.

(7) GUL 315 del 26.11.2013, pag. 27.

(8) GUL 315 del 26.11.2013, pag. 69.

(9) GUL 222 del 18.8.2012, pag. 13.

(10) GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 27.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32012 R 0087**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione, del 1° febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 8),
- **32012 R 0127**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 12),
- **32012 R 0287**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 (GU L 95 del 31.3.2012, pag. 7),
- **32012 R 0359**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1),
- **32012 R 0369**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012 (GU L 116 del 28.4.2012, pag. 19),
- **32012 R 0571**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 (GU L 169 del 29.6.2012, pag. 46),
- **32012 R 0582**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3),
- **32012 R 0589**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012 (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 7),
- **32012 R 0595**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46),
- **32012 R 0597**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 54),
- **32012 R 0608**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012 (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 19),
- **32012 R 0637**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012 (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 20),
- **32012 R 1037**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012 (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15),
- **32012 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24),
- **32012 R 1197**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27),
- **32012 R 1237**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 55),
- **32012 R 1238**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59),
- **32013 R 0017**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013 (GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5),
- **32013 R 0022**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013 (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8),
- **32013 R 0175**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione, del 27 febbraio 2013 (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4),

- **32013 R 0188**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13),
- **32013 R 0200**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 235 del 4.9.2013, pag. 12,
- **32013 R 0201**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 6),
- **32013 R 0350**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013 (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9),
- **32013 R 0355**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14),
- **32013 R 0356**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18),
- **32013 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 366/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 30),
- **32013 R 0367**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33),
- **32013 R 0368**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36),
- **32013 R 0373**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 10),
- **32013 R 0375**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 15),
- **32013 R 0378**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013 (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 5),
- **32013 R 0533**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9),
- **32013 R 0546**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 17),
- **32013 R 0568**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 33),
- **32013 R 0570**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013 (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 18),
- **32013 R 0762**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14),
- **32013 R 0767**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013 (GU L 214 del 9.8.2013, pag. 5),
- **32013 R 0802**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 13),
- **32013 R 0826**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 13),
- **32013 R 0827**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 18),
- **32013 R 0828**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 23),
- **32013 R 0829**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 29),

- **32013 R 0832**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 3),
 - **32013 R 0833**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 7),
 - **32013 R 1031**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17),
 - **32013 R 1136**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013 (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34),
 - **32013 R 1175**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1175/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 18),
 - **32013 R 1176**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1176/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 23),
 - **32013 R 1177**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1177/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 28),
 - **32013 R 1187**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013 (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 42),
 - **32013 R 1192**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013 (GU L 314 del 23.11.2013, pag. 6),
 - **32013 R 1195**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013 (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 27),
 - **32013 R 1199**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013 (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 69).»
2. Al punto 13p (Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «modificato da:
- **32013 R 0201**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 6).»
3. Dopo il punto 13zj (Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «3zk. **32012 R 0359**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).
 - 13zl. **32012 R 0578**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammia conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).
 - 13zm. **32012 R 0582**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).

- 13zn. **32012 R 0589**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 7).
- 13zo. **32012 R 0595**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46).
- 13zq. **32012 D 0480**: Decisione di esecuzione 2012/480/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* (GU L 222 del 18.8.2012, pag. 13).
- 13zr. **32012 D 0677**: Decisione di esecuzione 2012/677/UE della Commissione, del 30 ottobre 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ametotradin (inizialmente con il codice di sviluppo BAS 650 F nella domanda) e fosfonato di sodio (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 27).
- 13zs. **32012 R 1037**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15).
- 13zt. **32012 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24).
- 13zu. **32012 R 1237**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva *virus del mosaico giallo dello zuchino* a debole virulenza in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 55).
- 13zv. **32012 R 1238**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59).
- 13zw. **32013 R 0017**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5).
- 13zx. **32013 R 0022**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8).

- 13zy. **32013 R 0188**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13).
- 13zz. **32013 R 0200**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametocradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1), modificato da GU L 235 del 4.9.2013, pag. 27.
- 13zza. **32013 R 0350**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9).
- 13zzb. **32013 R 0355**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14).
- 13zzc. **32013 R 0356**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva halosulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18).
- 13zzd. **32013 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 366/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Bacillus firmus* I-1582, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 30).
- 13zze. **32013 R 0367**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33).
- 13zzf. **32013 R 0368**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36).
- 13zzg. **32013 R 0373**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, recante approvazione della sostanza attiva *Candida oleophila* di ceppo O in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 10).
- 13zzh. **32013 R 0375**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, che approva la sostanza attiva spiromesifen, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 15).

- 13zzi. **32013 R 0378:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 5).
- 13zzj. **32013 R 0546:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che approva la sostanza attiva eugenolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 17).
- 13zzk. **32013 R 0568:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che approva la sostanza attiva timolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 33).
- 13zzl. **32013 R 0570:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 18).
- 13zzm. **32013 R 0767:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 214 del 9.8.2013, pag. 5).
- 13zzn. **32013 R 0802:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 13).
- 13zzo. **32013 R 0826:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva sedaxane a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 13).
- 13z zp. **32013 R 0827:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 18).
- 13zzq. **32013 R 0828:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 23).
- 13zzr. **32013 R 0829:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 29).

- 13zsz. **32013 R 0832:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fosfonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 3).
- 13zst. **32013 R 0833:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 7).
- 13zsu. **32013 R 1031:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17).
- 13zsv. **32013 R 1175:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1175/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva benalaxyl-M a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 18).
- 13zsw. **32013 R 1176:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1176/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva pyroxulam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 23).
- 13zsx. **32013 R 1177:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1177/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva spirotetramat in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 28).
- 13zsy. **32013 R 1187:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 42).
- 13zzz. **32013 R 1192:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva tembotrione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 540/2011 (GU L 314 del 23.11.2013, pag. 6).
- 13zza. **32013 R 1195:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva sodio argento tiosolfato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 27).
- 13zzb. **32013 R 1199:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che approva la sostanza attiva chlorantraniliprole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 69).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 87/2012, (UE) n. 127/2012, (UE) n. 287/2012, (UE) n. 359/2012, (UE) n. 369/2012, (UE) n. 571/2012, (UE) n. 578/2012, (UE) n. 582/2012, (UE) n. 589/2012, (UE) n. 595/2012, (UE) n. 597/2012, (UE) n. 608/2012, (UE) n. 637/2012, (UE) n. 1037/2012, (UE) n. 1043/2012, (UE) n. 1197/2012, (UE) n. 1237/2012, (UE) n. 1238/2012, (UE) n. 17/2013, (UE) n. 22/2013, (UE) n. 175/2013, (UE) n. 188/2013, (UE) n. 200/2013, (UE) n. 201/2013, (UE) n. 350/2013, (UE) n. 355/2013, (UE) n. 356/2013, (UE) n. 366/2013, (UE) n. 367/2013, (UE) n. 368/2013, (UE) n. 373/2013, (UE) n. 375/2013, (UE) n. 378/2013, (UE) n. 533/2013, (UE) n. 546/2013, (UE) n. 568/2013, (UE) n. 570/2013, (UE) n. 762/2013, (UE) n. 767/2013, (UE) n. 802/2013, (UE) n. 826/2013, (UE) n. 827/2013, (UE) n. 828/2013, (UE) n. 829/2013, (UE) n. 832/2013, (UE) n. 833/2013, (UE) n. 1031/2013, (UE) n. 1136/2013, (UE) n. 1175/2013, (UE) n. 1176/2013, (UE) n. 1177/2013, (UE) n. 1187/2013, (UE) n. 1192/2013, (UE) n. 1195/2013 e (UE) n. 1199/2013 e delle decisioni di esecuzione 2012/480/UE e 2012/677/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 206/2014****del 30 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1274]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etilene ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva ipoclorito di sodio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 200 del 27.7.2012, pag. 5.⁽²⁾ GUL 62 del 6.3.2013, pag. 10.⁽³⁾ GUL 62 del 6.3.2013, pag. 19.⁽⁴⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 27.⁽⁵⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 39.⁽⁶⁾ GUL 139 del 25.5.2013, pag. 12.⁽⁷⁾ GUL 159 del 11.6.2013, pag. 6.⁽⁸⁾ GUL 219 del 15.8.2013, pag. 22.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2013 della Commissione, del 19 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva acido acetico ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) ⁽³⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox ⁽⁴⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza ⁽⁵⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diclorprop-P ⁽⁷⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1178/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etoprofos ⁽⁸⁾.
- (17) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembottrione ⁽⁹⁾.
- (18) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spiroetrammato ⁽¹⁰⁾.
- (19) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/38/UE della Commissione, del 18 gennaio 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina ⁽¹¹⁾.
- (20) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazono e topramezone ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GUL 222 del 20.8.2013, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 224 del 22.8.2013, pag. 9.

⁽³⁾ GUL 293 del 5.11.2013, pag. 31.

⁽⁴⁾ GUL 299 del 9.11.2013, pag. 34.

⁽⁵⁾ GUL 305 del 15.11.2013, pag. 13.

⁽⁶⁾ GUL 309 del 19.11.2013, pag. 17.

⁽⁷⁾ GUL 309 del 19.11.2013, pag. 22.

⁽⁸⁾ GUL 312 del 21.11.2013, pag. 33.

⁽⁹⁾ GUL 102 del 12.4.2012, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GUL 176 del 6.7.2012, pag. 70.

⁽¹¹⁾ GUL 18 del 22.1.2013, pag. 17.

⁽¹²⁾ GUL 117 del 27.4.2013, pag. 20.

- (21) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/431/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate ⁽¹⁾.
- (22) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32013 R 0187**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 10);
- **32013 R 0190**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 19),
- **32013 R 0365**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 27),
- **32013 R 0369**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39),
- **32013 R 0485**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12),
- **32013 R 0532**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 6),
- **32013 R 0781**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22),
- **32013 R 0790**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2013 della Commissione, del 19 agosto 2013 (GU L 222 del 20.8.2013, pag. 6),
- **32013 R 0798**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 9),
- **32013 R 1089**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 31),
- **32013 R 1124**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013 (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 34),
- **32013 R 1150**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013 (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 13),
- **32013 R 1165**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013 (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17),
- **32013 R 1166**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013 (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 22),
- **32013 R 1178**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1178/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 33).»

⁽¹⁾ GUL 218 del 14.8.2013, pag. 28.

2. Dopo il punto 13zzzb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «13zzzc. **32012 D 0191**: Decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 15).
- 13zzzd. **32012 D 0363**: Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirote-trammato (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).
- 13zzze. **32012 R 0686**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).
- 13zzzf. **32013 D 0038**: Decisione di esecuzione 2013/38/UE della Commissione, del 18 gennaio 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina (GU L 18 del 22.1.2013, pag. 17).
- 13zzzg. **32013 R 0369**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39).
- 13zzzh. **32013 D 0205**: Decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thienca-bazone e topramezone (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 20).
- 13zzzi. **32013 R 0485**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).
- 13zzzj. **32013 D 0431**: Decisione di esecuzione 2013/431/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 28).
- 13zzzk. **32013 R 0781**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22).
- 13zzzl. **32013 R 1165**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 686/2012, (UE) n. 187/2013, (UE) n. 190/2013, (UE) n. 365/2013, (UE) n. 369/2013, (UE) n. 485/2013, (UE) n. 532/2013, (UE) n. 781/2013, (UE) n. 790/2013, (UE) n. 798/2013, (UE) n. 1089/2013, (UE) n. 1124/2013, (UE) n. 1150/2013, (UE) n. 1165/2013, (UE) n. 1166/2013 e (UE) n. 1178/2013 e delle decisioni di esecuzione 2012/191/UE, 2012/363/UE, 2013/38/UE, 2013/205/UE e 2013/431/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 207/2014****del 30 settembre 2014****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1275]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione della sostanza attiva composti del rame ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 108/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 141/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva pyridalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva valifenalate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva thiencarbazono, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 28 del 31.1.2014, pag. 34.⁽²⁾ GUL 36 del 6.2.2014, pag. 9.⁽³⁾ GUL 38 del 7.2.2014, pag. 26.⁽⁴⁾ GUL 44 del 14.2.2014, pag. 35.⁽⁵⁾ GUL 44 del 14.2.2014, pag. 40.⁽⁶⁾ GUL 45 del 15.2.2014, pag. 1.⁽⁷⁾ GUL 45 del 15.2.2014, pag. 7.⁽⁸⁾ GUL 45 del 15.2.2014, pag. 12.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido S-Abscissico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 154/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva estratto di melaleuca alternifolia ⁽³⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁴⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva amisulbrom, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (14) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

- «— **32014 R 0085**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 34),
- **32014 R 0140**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 35),
- **32014 R 0141**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 141/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 40),
- **32014 R 0143**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 1),
- **32014 R 0144**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 7),
- **32014 R 0145**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 12),
- **32014 R 0149**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 3),

⁽¹⁾ GU L 46 del 18.2.2014, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2014, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25.

- **32014 R 0151:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014 (GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1),
 - **32014 R 0154:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 154/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 7),
 - **32014 R 0192:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20),
 - **32014 R 0193:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25).»
2. Dopo il punto 13zzzl (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «13zzzm. **32014 R 0108:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 108/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 9).
 - 13zzzn. **32014 R 0116:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 26).
 - 13zzzo. **32014 R 0140:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 35).
 - 13zzzp. **32014 R 0143:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva pyridalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 1).
 - 13zzzq. **32014 R 0144:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva valifenalate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 7).
 - 13zzzr. **32014 R 0145:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva thiencarbazono, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 12).
 - 13zzzs. **32014 R 0149:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 3).
 - 13zzzt. **32014 R 0151:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido S-Abscissico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1).

- 13zzzu. **32014 R 0192:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20).
- 13zzzv. **32014 R 0193:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva amisulbrom, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 85/2014, (UE) n. 108/2014, (UE) n. 116/2014, (UE) n. 140/2014, (UE) n. 141/2014, (UE) n. 143/2014, (UE) n. 144/2014, (UE) n. 145/2014, (UE) n. 149/2014, (UE) n. 151/2014, (UE) n. 154/2014, (UE) n. 192/2014 e (UE) n. 193/2014, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 208/2014****del 30 settembre 2014****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/1276]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1k (Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

- «1 l. **32009 L 0128**: Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71), rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Per quanto riguarda la Norvegia, l'espressione "26 novembre 2012" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita da "1° gennaio 2016".»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2009/128/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 ⁽²⁾.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT